



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 17/11/1999**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITÀ 29 ottobre 1999, n. 311 Approvazione Graduatoria unica regionale provvisoria di Medicina Generale anno 1999 art. 2 DPR 484/96. IL DIRIGENTE DI SETTORE Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29; Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80; Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18; Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni; In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio nr 16, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione: Il competente Ufficio dell'Assessorato alla Sanità, ha predisposto, ai sensi del punto 8 dell'art. 2 del DPR 484/96, la graduatoria unica provvisoria regionale di medicina generale valevole per l'anno 1999. Il Comitato Consultivo Regionale di cui all'art. 12 ha espresso il parere obbligatorio sulla suddetta graduatoria nella seduta del 07-10-1999, e pertanto propone l'approvazione di detta graduatoria provvisoria.- Detta graduatoria è riportata nell'allegato elenco A) composto di n. 157 pagine contenente 3.604 nominativi di medici, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. È allegato altresì al presente provvedimento l'elenco alfabetico dei medici inseriti in graduatoria (ALL. B) nonché l'elenco dei medici esclusi (ALL. C).- Ai sensi dell'art. 2, comma 9 del DPR 484/96 i medici interessati potranno presentare all'Ufficio di Medicina di base dell'Assessorato alla Sanità, ENTRO 30 GIORNI dalla data di pubblicazione del BURP della presente graduatoria provvisoria, istanza di riesame avverso la suddetta graduatoria. Sezione Contabile: ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITÀ sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato; viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio; richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale, DETERMINA 1) di approvare, ai sensi dell'art. 2 del DPR 484/96 LA GRADUATORIA UNICA REGIONALE PROVVISORIA PER LE ATTIVITÀ DI MEDICINA GENERALE, VALEVOLI PER L'ANNO 1999, così come risulta dall'allegato elenco (ALL. A) composto di n. 157 pagine contenenti n. 3.604 nominativi di medici, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. È allegato altresì al presente provvedimento l'elenco alfabetico dei medici in graduatoria (ALL. B), nonché l'elenco dei medici esclusi (ALL. C). 2) di disporre la pubblicazione nel BURP: a) del presente provvedimento; b) della graduatoria allegata allo stesso provvedimento (ALL. A); c) dell'elenco alfabetico dei medici in graduatoria (ALL. B); d) dell'elenco dei medici esclusi dalla predetta graduatoria (ALL. C). 3) di dichiarare che il presente atto redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo, e non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15-05-1997 n. 127 e non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 63 della legge regionale n. 17/77 non derivante dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione; 4) di riservarsi con successivo atto di provvedere all'approvazione della graduatoria unica regionale definitiva per le attività di medicina generale per l'anno 1999, in conformità del disposto dell'art. 2 punto 10 del

